

# TI\_GERICHTE 11.2020.41 vom 14. April 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-04-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2020.41](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.41)

FR: TI\_GERICHTE 11.2020.41 du 14 avril 2021

IT: TI\_GERICHTE 11.2020.41 del 14 aprile 2021

## Erwägungen

### E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosi essendo anche il diritto di visita materno e le misure terapeutiche in favore dei figli, controversie appellabili senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.19 del 4 gennaio 2021, consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice della convenuta il 16 marzo 2020 (traccia dell'invio n. 98.\_\_\_\_\_, agli atti). Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani. Il 21 marzo 2020 è entrata in vigore tuttavia l'ordinanza del Consiglio federale sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4), che ha anticipato a quel momento l'inizio delle ferie giudiziarie dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. E a quel momento l'attrice aveva ancora 26 giorni utili a disposizione. Introdotto il 15 maggio 2020 (traccia dell'invio n. 98.\_\_\_\_\_, agli atti), ultimo giorno utile, il memoriale in esame è perciò ricevibile.

### E. 1

è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 2500.■.

■ ;

■ ;

■ Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alter-native, Bellinzona (consid. 12, dispositivo n. 3).

Comunicazione a:

■ Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord;

■ ;

■.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni

dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

## **E. 2**

Litigiose rimangono, in questa sede, la soppressione del diritto di visita materno, la rinuncia a misure terapeutiche in favore di AO 1 e dei figli, così come l'ammontare delle spese giudiziarie di primo grado. Le misure terapeutiche in favore di AO 1 sono divenute ormai senza oggetto per morte di lui (art. 242 CPC). Riguardo al diritto di visita materno e alle misure a protezione dei figli, nella posizione processuale dell'attore su-bentra l'autorità di protezione dei minori (analogamente: sentenza 20 luglio 1993 dell' Obergericht del Canton Zurigo, in: ZR 93/1994 pag. 141).

## **E. 3**

Il giudice chiamato a modificare una sentenza di divorzio è competente per decidere – ove i genitori non trovino un accordo – sull'autorità parentale, sulla custodia e sul contributo di mantenimento per un figlio minore. In tal caso il giudice decide anche sulla possibile modifica del diritto di visita, sulla partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio e su eventuali misure di protezione, questioni che competono di per sé all'autorità di protezione (art. 134 cpv. 2 e 3 CC, art. 315 b cpv. 1 n. 2 CC; Meier/ Stettler , Droit de la filiation, 6<sup>a</sup> edizione, pag. 1157 n. 1776 a 1778). L'autorità di protezione è competente anche per trasferire l'autorità parentale esclusiva, nel caso in cui deceda il titolare, al genitore superstite (art. 297 cpv. 2 CC). Se l'autorità parentale era esercitata congiuntamente, come nella fattispecie, alla morte di un genitore l'autorità parentale passa al superstite per legge (art. 297 cpv. 1 CC). Nella fattispecie il Pretore è stato chiamato, dandosi disaccordo fra genitori, a modificare la sentenza di divorzio perché fosse soppresso il diritto di visita materno, fosse attribuita all'attore l'autorità parentale esclusiva, fosse obbligata la convenuta a versare un contributo alimentare per ogni figlio e fossero revocate le misure terapeutiche per l'attore e i figli . La competenza del primo giudice era quindi pacifica, già per il fatto che l'attore rivendicava l'autorità parentale esclusiva e chiedeva un contributo di mantenimento in favore dei figli. Per finire, il Pretore non ha attribuito l'autorità parentale esclusiva a AO 1 né ha condannato AP 1 a versare un contributo di mantenimento per i figli, ma ha soppresso il diritto di visita materno, come pure le misure terapeutiche per l'attore e i figli. Dinanzi a questa Camera AP 1 ha impugnato tanto la soppressione del diritto di visita quanto la rinuncia a misure terapeutiche. Di per sé la competenza per giudicare simili questioni spetterebbe come si è visto, anche in caso di disaccordo fra genitori, all'autorità di protezione. Se non che, il principio dell'art. 64 cpv. 1 lett. b CPC, secondo cui la pendenza di una causa mantiene inalterata la competenza per territorio, vale analogicamente anche riguardo alla competenza per materia ( Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile , 2<sup>a</sup> edizione, n. 9 ad art. 64; Berger-Steiner in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol. I, edizione 2012, n. 30 ad art. 64). In concreto la competenza del giudice civile continua dunque a sussistere.

#### **E. 4**

All'appello AP 1 acclude due lettere del 9 febbraio e dell'11 dicembre 2017 in cui essa domandava all'autorità regio- nale di protezione se l'ex marito avesse ottemperato all'obbligo di intraprendere il percorso terapeutico per sé e i figli previsto nella sentenza di divorzio (doc. D e doc. E di appello). Applicandosi alla fattispecie il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), documenti nuovi sono ammissibili senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella misura in cui appaiano di rilievo, tali documenti saranno quindi considerati ai fini del giudizio.

#### **E. 5**

Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che la modifica di una sentenza di divorzio presuppone fatti nuovi e importanti. Egli ha accertato così che nel caso specifico l'esercizio del diritto di visita materno, pur denotando sin dall'agosto del 2013 (dopo un ricovero di AP 1 nella Clinica psichiatrica cantonale) serie difficoltà per la renitenza dei figli, al momento del divorzio lasciava presagire un certo miglioramento. Già poche settimane dopo la sentenza di divorzio, tuttavia, i referti del Punto d'incontro hanno registrato un progressivo deterioramento, poiché i figli rifiutavano ogni contatto verbale e fisico con la madre e accusavano grande sofferenza in concomitanza con tali incontri. Per chiarire le ragioni di simili difficoltà e individuare possibili interventi il Pretore ha incaricato lo psichiatra dott. D \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_, il quale ha rilevato in un rapporto del 10 dicembre 2018 che la riluttanza dei figli si riconduceva verosimilmente alla paura che la malattia psichica della madre incuteva a E \_\_\_\_\_ e B \_\_\_\_\_. Onde la necessità di offrire a entrambi uno spazio psicoterapeutico individuale che permettesse loro di elaborare la figura materna in modo da non temerla e poterne accettare le fragilità (sentenza impugnata, consid. 12.1 a 12.3). Conferito un mandato alla psicologa \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ affinché assicurasse un supporto specialistico, il Pretore ha constatato che in un referto del 13 dicembre 2019 la specialista definiva l'incarico "difficilmente realizzabile" per l'autentica difficoltà dei ragazzi nel confrontarsi con la figura materna. L'esperta sconsigliando di insistere nel percorso intrapreso, il primo giudice ha interrotto i diritti di visita siccome fonte di disagio e sofferenza per i figli. Pur lasciando aperto l'interrogativo circa eventuali responsabilità ed esprimendo perplessità sulla mancata messa in atto di accertamenti peritali ordinati già nel 2015, durante la causa di divorzio, il Pretore ha concluso che la prosecuzione dei diritti di visita "in ogni forma" sarebbe stata contraria al bene dei minori. E in conseguenza di ciò – egli ha epilogato – anche le misure terapeutiche disposte nella sentenza di divorzio non avevano più senso, per tacere del fatto che la presa a carico dei figli ordinata a suo tempo era generica e non ne precisava le finalità. Egli ha annullato pertanto le misure in questione (sentenza impugnata, consid. 12.4 a 13).

#### **E. 6**

L'appellante fa valere in primo luogo che la psicologa \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ non è stata incaricata di valutare se mantenere le relazioni personali tra madre e figli con le misure di protezione, ma soltanto di assicurare – ciò che essa non ha fatto – un supporto specialistico a B \_\_\_\_\_ ed E \_\_\_\_\_ con le finalità indicate dal dott. D \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_. La doglianza cade nel vuoto. L'11 aprile 2019 il Pretore ha affidato a \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ il compito di assumere un supporto specialistico per offrire ai ragazzi uno spazio psicoterapeutico individuale in cui questi potessero elaborare la figura materna in modo da non doverla temere e accettarne le fragilità, nel

segno di quanto auspicava il dott. D\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_ nel rapporto del 10 dicembre 2018 (pag. 12). Quando il Pretore ha chiamato tuttavia la professionista, il 26 novembre 2019, a precisare se il mantenimento dei contatti tra madre e figli potesse essere “di giovamento per i due ragazzi”, la psicologa ha risposto il 13 dicembre 2019 che – come detto – l’incarico era “difficilmente realizzabile” per l’autentica difficoltà dei ragazzi nel confrontarsi con la figura materna, sicché non era il caso di insistere. Al proposito AP 1 non ha mosso contestazioni neppure nel memoriale conclusivo. In circostanze del genere non si giustificano dunque le critiche all’operato della psicologa.

## E. 7

A mente della convenuta il Pretore ha rimproverato ingiustamente al giudice del divorzio di avere compiuto un’erronea previsione per avere accertato, sulla base dell’ultimo diritto di visita prima della sentenza, un leggero miglioramento, che ■ poi è venuto meno ■. A ben vedere – essa allega – il giudice del divorzio non ha fondato la propria decisione soltanto sull’ultimo diritto di visita, ma aveva considerato la questione nel suo insieme. E nel complesso la situazione non è mutata, tanto che il giudice del divorzio, avendo piena contezza delle difficili relazioni personali tra madre e figli, aveva ordinato già allora misure di protezione. Ciò posto, a parere dell’appellante non ricorrevano gli estremi perché il Pretore modificasse l’assetto stabilito a quel momento. a) I presupposti per modificare le relazioni personali tra genitori e figli regolate in una sentenza di divorzio sono già stati riassunti dal Pretore. Basti rammentare che una simile modifica è retta dalle norme sugli effetti della filiazione (art. 134 cpv. 2 CC) e presuppone che in seguito al verificarsi di fatti nuovi e importanti la disciplina fissata dal giudice del divorzio risulti ledere il bene del figlio, o minacciarlo concretamente, e che un nuovo assetto si imponga, la disciplina in vigore rivelandosi più pregiudizievole per il bene del minore rispetto alla perdita di stabilità e continuità nell’educazione che comporta la modifica. Centrale e prioritario rimane, come in esito al divorzio (art. 133 cpv. 2 CC), l’interesse del figlio, cui quello dei genitori deve cedere il passo, sicché il giudice deve tenere conto di tutte le circostanze determinanti per il bene del minore e prendere in considerazione – per quanto possibile – l’opinione di lui (RtiD I-2015 pag. 870 n. 5c con riferimenti). b) In concreto l’appellante non revoca in dubbio il lieve miglioramento riscontrato dal Pretore sulla scorta dell’ultimo rapporto (del 29 febbraio 2016) sul diritto di visita esercitato – con cadenza settimanale e separatamente per ogni figlio – prima della sentenza di divorzio. Né essa spiega in che misura il giudice del divorzio, invece di fondarsi sulla più recente evoluzione, avrebbe considerato la – non meglio precisata – moltitudine di rapporti precedenti. Neppure basta il generico accenno a tali rapporti per invocare una situazione invariata e contestare il successivo ■ crescente deterioramento ■ delle relazioni personali con la madre, manifestatosi con il rifiuto di ogni contatto verbale e fisico da parte di entrambi i figli e con il preoccupante stato psichico in cui essi versavano durante gli incontri, ciò che il Pretore ha constatato dopo il 24 giugno 2016 (sentenza impugnata, consid. 12.2). Certo, in materia di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC), di modo che nell’interesse dei figli il giudice indaga d’ufficio e collabora di propria iniziativa al chiarimento dei fatti. Tale precetto non solleva tuttavia le parti – tanto meno se patrocinata – dalle loro responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note (DTF 130 I 184 consid. 3.2; 128 III 413 a metà; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A\_242/2019 del 27 settembre 2019 consid. 3.2.1 con richiami, in: RSPC 2020 pag. 66). c) Che poi in concreto le relazioni personali tra madre e figli fossero difficili già al momento del divorzio e avessero indotto già allora il giudice a

ordinare misure di protezione per i figli è assodato. Ciò non basta tuttavia per arguire che la situazione sia rimasta invariata e che non se ne imponga una verifica. Senza contare che la convenuta medesima ha indirettamente riconosciuto – almeno in parte – il peggiorare della situazione, avendo essa consentito pendente causa a ridurre la frequenza degli incontri sorvegliati da un'ora la settimana (separatamente per ogni figlio) a un'ora ogni due settimane (“congiuntamente con entrambi i figli ■”) dal 16 maggio 2018 e poi a un'ora e mezzo ogni tre settimane dal 2 aprile 2019 (sopra, lett. B e C). Al proposito l'appello manca pertanto di consistenza.

## **E. 8**

L'appellante deplora altresì che il Pretore si sia scostato, senza spiegazione e in difetto di elementi oggettivi che giustificassero una diversa valutazione, dall'approfondita perizia del dott. D\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_, il quale ha elaborato il proprio referto dopo avere raccolto il parere di vari specialisti e incontrato le parti per ben 15 volte. Secondo l'appellante, il Pretore ha preferito invece fondare la sua decisione sul rapporto 13 dicembre 2019 della psicologa \_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_, la quale non ha però assolto il compito auspicato dal dott. D\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_, ma ha limitato il proprio intervento a un incontro di mezz'ora con i figli (dopo un precedente colloquio in presenza del padre e della di lui moglie), per poi desistere. Oltre a ciò, la psicologa avrebbe trascorso i limiti del mandato, sindacando l'opportunità di continuare o interrompere le relazioni personali. La convenuta lamenta altresì una violazione del suo diritto di essere sentita per non avere il primo giudice illustrato come mai la continuazione delle visite sarebbe contraria al bene dei figli, ignorando il conflitto di lealtà in cui essi versano. Il rifiuto dei figli è dovuto secondo l'appellante al comportamento inadeguato del padre, il quale avrebbe diffuso un'immagine negativa di lei, trascurando che la negazione del ruolo materno nuoce per finire allo sviluppo e all'equilibrio dei figli medesimi. Onde la richiesta di non assecondare la volontà espressa dai minori, che non sarebbe libera, non da ultimo perché essi sono sprovvisti della capacità di forgiarsi una propria opinione indipendente. Senza dimenticare – prosegue la convenuta – che la revoca delle relazioni personali deve rimanere l'ultima ratio e presuppone una minaccia concreta al bene dei figli, che nella fattispecie non sussiste. La decisione impugnata – essa epiloga – offende di conseguenza il principio della proporzionalità e il Pretore avrebbe dovuto quanto meno mantenere o modificare le misure di protezione per consentire a B\_\_\_\_\_ ed E\_\_\_\_\_ di confrontarsi con la figura materna. a) Nella misura in cui lamenta una carente motivazione del giudizio impugnato perché il Pretore non avrebbe illustrato i motivi che lo hanno indotto a scostarsi dalla perizia del dott. D\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_, l'appellante non può essere seguita. Per quanto riguarda la revoca dei diritti di visita, la decisione del Pretore non diverge affatto dal referto peritale del 10 dicembre 2018. Come si evince dagli stralci ripresi dall'appellante medesima (memoriale, pag. 9 seg.), il perito ha rilevato che, così come stanno oggi le cose, avrebbe poco senso continuare gli incontri nella forma esercitata – già di per sé fortemente limitata per modi (sorvegliata) e frequenza – e che una ripresa delle visite potrebbe tutt'al più entrare in linea di conto dopo un periodo di psicoterapia individuale dei ragazzi e della madre e dopo un lavoro di mediazione fra le parti (perizia, pag. 12 seg.). Per quanto concerne invece la soppressione delle misure terapeutiche in favore dei figli, l'appellante dimentica che la decisione segue l'infruttuoso tentativo della psicologa \_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_, cui il Pretore aveva affidato il compito di offrire il supporto indicato dallo stesso dott. D\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_. Al riguardo l'appello si rivela perciò destinato all'insuccesso. b) Né può seriamente rimproverarsi al primo giudice di non avere enunciato i

motivi che renderebbero contraria al bene dei figli una continuazione dei diritti di visita materni. Il Pretore ha indicato di avere raggiunto tale conclusione dopo avere accertato, sulla scorta degli atti, il forte disagio, la grande paura e la profonda sofferenza che gli incontri con la madre procurano ai minori (sentenza impugnata, pag. 6 a 8). Già si è detto inoltre (consid. 5) che \_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_ non si è arrogata il diritto di pronunciarsi sul proseguimento delle relazioni personali tra madre e figli. Ha constatato soltanto che il suo mandato era “difficilmente realizzabile” per l'autentica difficoltà dei ragazzi nel confrontarsi con la figura materna e che nelle condizioni descritte non era il caso di insistere. Al riguardo non giova dunque ripetersi. c) Con l'appellante si conviene invece che la regolamentazione di un diritto di visita non dipende dalla sola volontà del figlio, tanto meno se quegli, per età e sviluppo, non è ancora in grado di formarsi una volontà propria a dispetto delle influenze esterne. La convenuta trascura però che tale capacità matura di regola tra gli 11 e i 13 anni (I CCA, sentenza inc. 11.2020.58 del 17 luglio 2020, consid. 3c) e che B\_\_\_\_\_, quando è stato sentito dalla psicologa \_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_, aveva 12 anni compiuti. Eppure egli continuava a opporsi strenuamente agli incontri con la madre (come attestano i rapporti del Punto d'incontro successivi al 24 giugno 2016, nell'inc. CA.2018.8, e la perizia del dott. D\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_, pag. 11 in basso). Quanto al conflitto di lealtà in cui il ragazzo poteva versare, ciò non ha impedito al dott. D\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_ di reputare – comunque sia – poco sensato continuare nelle relazioni personali con la madre in simili circostanze (perizia, pag. 11 seg.) né alla psicologa \_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_ di considerare autentiche le difficoltà riscontrate nei figli (referto del 13 dicembre 2019, pag. 4). E il bene dei ragazzi non può evidentemente essere perseguito attraverso la suggestione o la coartazione (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.82 del 19 agosto 2020, consid. 5a con riferimenti). Relativamente a E\_\_\_\_\_, egli ha compiuto 11 anni nel gennaio di quest'anno. Sta di fatto che il rifiuto da lui manifestato – alla stessa stregua del fratello – sin dal giugno del 2016 (come confermano i rapporti del Punto d'incontro nell'inc. CA.2018.8) è passato al vaglio di due esperti, i quali non hanno esitato a scorgere negli incontri con la madre un'autentica fonte di disagio, paura e sofferenza psichica anche per lui (referto del dott. D\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_, pag. 10 in basso; rapporto di \_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_, pag. 3 segg.). Contrariamente all'opinione dell'appellante, non si tratta pertanto di assecondare unicamente la volontà del ragazzo. d) Che nel segno della proporzionalità una soppressione delle relazioni personali tra genitori e figli entri in linea di conto solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto di visita non possa ovviarsi altrimenti (RtiD I-2019 pag. 503 n. 6c consid. 5a con numerosi richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.82 del 19 agosto 2020, consid. 5), è fuori dubbio. Il problema è che nella fattispecie la continuazione degli incontri anche nella forma più leggera adottata dalla primavera del 2019 (un incontro ogni tre settimane per un'ora e mezzo) è stata ritenuta dagli specialisti, nonostante gli sforzi profusi nel corso degli anni, sterile e finanche fonte di sofferenza e causa di conflitti interiori per i figli (rapporti di \_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_, pag. 5, e del dott. D\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_, pag. 11 seg.). B\_\_\_\_\_ ed E\_\_\_\_\_ del resto hanno sempre tenuto un comportamento lineare, manifestando la ferma volontà di rifuggire ogni approccio con la convenuta, che non riconoscono neppure come madre, al punto da chiamarla con il nome di T\_\_\_\_\_ (rapporti del Punto d'incontro, del 24 giugno 2016 e del 14 marzo 2018, nell'incarto cautelare). Vedono una figura di madre in E\_\_\_\_\_ T\_\_\_\_\_ (■Ci vuole bene e ci aiuta in caso di bisogno, come fa una mamma■: rapporto di \_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_, pag. 2), la quale si occupa di loro fin da quando erano piccoli e alla quale sono stati affidati

dopo la morte del padre. E \_\_\_\_\_ non ricorda nemmeno di avere vissuto con la madre biologica (loc. cit.). Entrambi i figli si dicono intimoriti dalla patologia della convenuta e dai suoi atteggiamenti bizzarri (■parla con i muri, le porte, la borsetta, le finestre e le scarpe, sgrida le bambole che ci sono nella stanza, ride da sola■: loc. cit.; lettera di B \_\_\_\_\_, dell'11 giugno 2019). Tale paura alimenta il rifiuto di ogni approccio con lei (rapporto del dott. D \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_, pag. 10 seg.) e induce finanche i ragazzi a comportamenti aggressivi (rapporto di \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_, pag. 3). Da un rapporto del Punto d'incontro del 24 agosto 2019 si evince che ■E \_\_\_\_\_ ogni tanto ha come degli scatti verso di lei, si alza e in modo aggressivo fa per prendere la sedia e tirargliela■ (pag. 2), mentre da un rapporto del 16 febbraio 2020 risulta che ■i ragazzi verso la fine della visita iniziano a lanciare oggetti e B \_\_\_\_\_ ad un certo punto esce dalla struttura, incitando il fratello a scappare■ (pag. 2). Tra madre e figli non v'è di fatto alcuna interazione, come ha confermato il responsabile del Punto d'incontro alla psicologa. Nonostante si sia tentato per molto tempo di intervenire in tutti i modi possibili per ricostruire una relazione adeguata, la situazione è peggiorata: la madre si limita a un atteggiamento passivo (■ha poca iniziativa■, anche quando viene aiutata), mentre i figli hanno ■issato un muro che non permette più nessuna apertura nei suoi confronti■, al punto che ■l'interiorizzazione del ruolo materno di AP 1 nei ragazzi è nulla■ (rapporto di \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_, pag. 3). e) Imporre ai figli in frangenti del genere una prosecuzione, seppure nella forma alleggerita esercitata da ultimo, di incontri con la madre equivarrebbe in sostanza a forzare le relazioni personali e a mantenere in vigore un assetto che – contrariamente a quanto crede l'appellante – appare dannoso per il bene dei figli siccome fonte di sofferenza e di conflitti interiori. In definitiva soccorrono ormai ■gravi motivi■, alla luce della situazione concreta, per sopprimere il diritto di visita (art. 274 cpv. 2 CC). Al riguardo la decisione del Pretore resiste alla critica.

## E. 9

Rimane da esaminare se il Pretore avrebbe dovuto confermare le misure di protezione o, quanto meno, modificarle per consentire ai figli di confrontarsi e comprendere la malattia della madre, come postula l'appellante. Questa riconosce che una terapia psicologica sarebbe dovuta intervenire prima e deplora che nella fattispecie \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ abbia desistito dopo appena 30 minuti di colloquio singolo con i figli. L'atteggiamento ribelle, aggressivo e incalzante dei minori avrebbe dovuto indurre la psicologa a continuare l'incarico e ad aiutare i ragazzi nelle loro difficoltà di fronte alla figura materna e alla sua patologia. a) Sarà anche possibile che, come sostiene l'appellante (memoriale, pag. 12), non si elimini la paura dei figli rimuovendo la figura materna. Né si disconosce che, rinunciando a proseguire nella psicoterapia, si rischia in concreto di consolidare nei minori un rifiuto completo della convenuta, rifiuto che a lungo termine potrebbe provocare sofferenza ai figli medesimi. Nel suo referto del 10 dicembre 2018 il dott. D \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ non aveva mancato di evocare tale alea, prospettando di conseguenza una presa a carico individuale dei ragazzi nell'ambito della quale elaborare la figura materna in modo da non doverla temere e poterne accettare le fragilità (pag. 12). Se non che, un intervento è stato effettivamente messo in atto, ma si è subito dimostrato infruttuoso per la renitenza inflessibile opposta dai figli. b) Contrariamente alla critica dell'appellante, l'intervento della specialista non si è esaurito in un colloquio di 30 minuti. Dopo un incontro singolo con i genitori, \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ e la collega D \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_ H \_\_\_\_\_ hanno incontrato una prima volta i figli alla presenza del padre e di E \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_, pur sapendo ■che B \_\_\_\_\_ ed E \_\_\_\_\_ sarebbero

venuti di malavoglia■. Sin dal primo momento i ragazzi hanno ■dichiarato chiaramente di non voler parlare della madre■ (rapporto di \_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_, pag. 2). La situazione è poi peggiorata al secondo incontro, al quale non hanno partecipato né il padre né E \_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_. Conoscendo il tema della discussione, i figli hanno dichiarato subito – già nella sala d'aspetto – di non voler incontrare la psicologa, tanto da assumere ■un atteggiamento molto ribelle, aggressivo e incalzante, elencando una serie di motivi per cui essi non avevano più assolutamente l'intenzione di proseguire con i diritti di visita della madre■. È emersa poi una forte insofferenza, al punto che i figli hanno messo a tacere le specialiste (■state zitte, non parlate più di quella lì!■). L'incontro è così stato interrotto dopo meno di mezz'ora, entrambi i ragazzi esprimendo un forte disagio, accusando mal di pancia, senso di nausea ed esigendo di poter rincasare (rapporto di \_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_, pag. 3). Dopo questo secondo incontro le due psicologhe hanno interpellato il responsabile del Punto d'incontro, \_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_, secondo cui i minori hanno ormai ■issato un muro che non permette più nessuna apertura” nei confronti della madre. “L'interiorizzazione del ruolo materno di AP 1 nei ragazzi è nullo■ (loc. cit.). c) Si aggiunga che – come detto – l'esperta incaricata non si è limitata a sconsigliare la prosecuzione ■con forza■ dei diritti di visita sorvegliati, ma ha anche reputato ■allo stadio attuale difficilmente realizzabile■ il percorso psicoterapeutico proposto dal dott. D \_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_, che arrecherebbe ai ragazzi una ■sofferenza e un disagio molto importante■ per la reale e autentica difficoltà di confrontarsi con il tema della madre. La ■totale chiusura riguardo al tema materno■ – ha continuato la psicologa – impedisce ■al momento di aiutarli a elaborare i loro vissuti■ e non avrebbe quindi senso insistere perché ciò li urterebbe in maniera eccessiva (rapporto di \_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_, pag. 4 seg.). Imporre ai figli, in condizioni del genere, la prosecuzione di un percorso terapeutico male accetto finirebbe così per rivelarsi controproducente. Che un percorso di psicoterapia potrebbe eventualmente aiutare i ragazzi a evitare futuri sensi di colpa (loc. cit., pag. 5) ancora non giustifica un provvedimento coercitivo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2007.140 del 1° marzo 2011 consid. 10 a 12). L'appellante deve comprendere, suo malgrado, che di fronte all'inflessibile chiusura dei figli un intervento autoritario rischierebbe soltanto di esasperare i ragazzi, i quali, ancor più dopo la perdita del padre, non sono nelle migliori condizioni di spirito. Anche su questo punto la decisione del Pretore resiste, per finire, alla critica.

#### **E. 10**

000.– a titolo di ripetibili. Tale domanda, per altro sprovvista di motivazione, non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.

#### **E. 11**

In ultima analisi l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Viste le precarie condizioni finanziarie in cui si trova l'appellante, al beneficio di una rendita parziale dell'AI e di prestazioni assistenziali (doc. 1), e le particolarità del caso, si rinuncia tuttavia a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'Autorità regionale di protezione 12 avendo rinunciato a esprimersi sull'appello.

#### **E. 12**

Per quel che riguarda il gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante davanti a questa Camera, la mancata riscossione di oneri processuali rende priva d'oggetto la richiesta per quel che è delle spese. Riguardo alla retribuzione della patrocinatrice d'ufficio, si è detto delle precarie condizioni finanziarie di AP 1 (art. 117 lett. a CPC). Relativamente alle probabilità di successo del ricorso (art. 117 lett. b CPC), esse apparivano scarse, ma non del tutto assenti al punto da non poter essere considerate serie, di modo che una parte ragionevole e dotata di mezzi sufficienti non avrebbe rinunciato a procedere in giudizio per i costi che le sarebbero potuti derivare (DTF 142 III 139 consid. 5.1 con rinvii). Quanto all'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, incombeva alla legale produrre una nota d'onorario. In mancanza di ciò, si procede per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C\_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). Ora, un avvocato ragionevolmente sollecito avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un mandato come quello in esame, consistente sostanzialmente nella stesura dell'appello (14 pagine) in una causa già nota, una dozzina d'ore, corrispondenti a una giornata e mezzo di lavoro (retribuita fr. 180.– l'ora: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un colloquio (o una stringata corrispondenza) con la cliente. A tale retribuzione si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per la patrocinatrice d'ufficio va fissata di conseguenza in fr. 2500.– arrotondati.

### **E. 13**

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), le decisioni in materia di diritto di visita e di protezione del figlio sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Un esemplare dell'attuale decisione è comunicato anche alla curatrice di B\_\_\_\_\_ ed E\_\_\_\_\_ (art. 301 lett. c CPC) e al genitore affiliante (art. 300 cpv. 2 CC). Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.